

Rimini, 19 febbraio 2018

Informativa 5/18

A tutti gli Iscritti

Loro sedi

Oggetto: Obbligo assicurativo a carico dei professionisti.

L'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ha disposto, a decorrere dal 15 agosto 2013, l'obbligo assicurativo a carico dei professionisti. In particolare, la norma prevede che *“il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dal consiglio nazionale e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”*.

Il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett b) del D.Lgs. 139/2005, è tenuto a vigilare sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione.

Al fine della verifica di cui sopra è necessario che ciascun iscritto rediga una autocertificazione nella quale siano riportati gli estremi della polizza professionale.

Si allega fac-simile di autocertificazione che dovrà essere opportunamente compilato e stampato su carta intestata e trasmesso alla Segreteria dell'Ordine a mezzo fax, posta ordinaria o e-mail entro il 30.03.2018.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario  
Dott.ssa Maria Chiara Fabbri

**ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE**

**Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà**

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_ Iscritto al nr. \_\_\_\_\_ nell'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Rimini, nella Sezione **A - B** oppure **Elenco Speciale**

**D I C H I A R A**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero;

in virtù di quanto dettato dal DL 138/2011 ed in ottemperanza all'art. 5 del DPR 137/2012 per la stipula della RC Professionale

- di aver stipulato in via personale polizza RC professionale con la Compagnia Assicurativa

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

- di aver stipulato in forma collettiva attraverso lo Studio \_\_\_\_\_

polizza RC professionale con la Compagnia Assicurativa \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_ - scadenza \_\_\_\_\_

oppure alternativamente di non essere tenuto alla stipula della polizza poiché:

- non esercita attività professionale
- iscritto all'Elenco Speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini
- è assunto alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o di altre Organizzazioni Pubbliche o Private ed al loro interno non esercita attività professionale
- è assunto alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o di altre Organizzazioni Pubbliche o Private ed al loro interno esercita attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza senza che i documenti firmati divengano "pubblici" in alcun modo, e cioè non arrivino a terzi per ulteriori valutazioni/considerazioni.
- Altro (specificare dettagliatamente):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini ricorda che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni variazione successiva.

Si ricorda inoltre, che la violazione dell'obbligo della polizza assicurativa costituisce un illecito disciplinare di competenza del Consiglio di Disciplina il quale, accertata la violazione a seguito di un procedimento disciplinare, deve applicare la sanzione – tra quelle indicate all'Art. 52 del D.Lgs. 139/05 – che riterrà più adeguata nel rispetto del principio della proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione.